

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCE

SEZIONE 4

REG.GENERALE

N° 161/2018

UDIENZA DEL

11/10/2018 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROMANO	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	D'ANTONIO	PIER LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	SARTORI	ARTURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N° 401/18

PRONUNCIATA IL:  
11.10.18

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
07.03.19

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
STEFANO MARRA  
Candidato Tributario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 161/2018  
depositato il 25/01/2018

- avverso DINIEGO CANC.IP n° REG.PART. 4293 DEL 29/06/2005 TRIB.ERARIALI  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

- avverso DINIEGO CANC.IP n° REG.PART. 4293 DEL 29/06/2005 TRIB.ERARIALI  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - LECCE

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

**IN FATTO**

Con ricorso depositato in data 25.01.2018, rappresentata e difesa come in atti, impugnava il diniego di cancellazione di ipoteca dell'agenzia delle entrate-riscossione di Lecce (prot. dw del 2017), sul rilievo che il debito da cui traeva origine l'iscrizione ipotecaria reg. part. del 2005 era stato sanato, ad eccezione di due cartelle di pagamento ormai prescritte e, pertanto, non più dovute.

Chiedeva, pertanto, all'adita commissione di annullare il provvedimento di diniego alla cancellazione di ipoteca; con vittoria di spese e competenze di lite.

Si costituiva in giudizio l'agenzia delle entrate-direzione provinciale di Lecce, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le eccezioni sollevate da parte ricorrente riguardavano esclusivamente l'attività dell'agente di riscossione; per tali motivi l'agenzia, nella precedente fase di mediazione, aveva emesso provvedimento di non luogo a provvedere.

Con memoria difensiva depositata il 30.01.2018 si costituiva in giudizio l'agenzia delle entrate-riscossione di Lecce, che chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che il termine di prescrizione per gli importi dovuti di cui alle cartelle di pagamento n. 041 340 1997 7603311 e n. 041 340 1999 9500061, non ancora pagate, era quello ordinario decennale, che non era ancora decorso; tale termine, peraltro, era stato validamente interrotto dall'iscrizione ipotecaria di cui veniva chiesta la cancellazione. Deduceva la piena legittimità del proprio operato, atteso che all'atto dell'iscrizione, nel 2005, l'importo dovuto dalla ricorrente era superiore al limite di € 8.000,00, oltre il quale l'ipoteca poteva essere iscritta.

**MOTIVAZIONE**

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Parte ricorrente, dopo aver sanato ex art. 6 d.l. 196/2016 i carichi portati dai ruoli datati 2000 e 2016, con nota del 18.07.2017 chiedeva all'agenzia delle entrate-riscossione la cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni immobili di sua proprietà, allegando, tra l'altro, le quietanze di pagamento relative alle spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca.

L'agenzia delle entrate-riscossione, con nota del 06.09.2017, comunicava alla ricorrente l'impossibilità di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca *"poiché il debito, sotteso all'iscrizione della formalità in parola, non risulta ancora totalmente estinto"*, in quanto non risultava *"ancora effettuato il pagamento dell'imposta di due cartelle erariali di emissione anteriore all'anno 2000 e specificatamente della cartella n. 041 340 1997 7603311 per € 2.137,24 e n. 041 340 1999 9500061 per € 3.815,00."*

Dalla detta nota risulta evidente che la somma ancora dovuta dalla ricorrente è pari ad € 5.952,24 e, quindi, inferiore al limite di € 8.000,00 fissato per l'iscrizione ipotecaria dalla normativa previgente..



Vi è da dire che l'art. 77, comma 1 bis, del d.p.r. n. 602/1973 ha elevato tale limite ad € 20.000,00, stabilendo che la misura cautelare dell'iscrizione ipotecaria può essere adottata solo per debiti complessivamente superiori a tale soglia.

E', pertanto, illegittimo il provvedimento di diniego dell'iscrizione ipotecaria, oggetto d'impugnazione, a prescindere se le somme complessivamente dovute dalla ricorrente riguardino imposte ormai prescritte oppure no.

Ciò posto, va ordinato all'agenzia delle entrate-riscossione di Lecce di disporre la cancellazione dell'ipoteca iscritta su 1/6 della nuda proprietà dell'immobile sito in Cutrofiano al fl. 18, part. 2093, cat. A/3.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

**p.q.m.**

La commissione accoglie il ricorso. Ordina la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a carico dell'agente di riscossione. Condanna l'agente di riscossione al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 800,00, oltre accessori come per legge e contributo unificato.

Lecce, 1.10.2018

**Il relatore**



**Il presidente**

